



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" Costituita con
D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

di manutenzione ordinaria programmata ed emergente avente carattere di urgenza e indifferibilità di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 24 mesi, presso i Presidi Ospedalieri Maria Vittoria e Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische (Lotto 1), Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco (Lotto 2), Martini (Lotto 3)

CIG. LOTTO 1: 7555899D18 - CIG. LOTTO 2: 7555925290 - CIG. LOTTO 3: 755594316B

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Processo:	L-2-18	n. documento	RVB-284-18	del	30/07/2018
Attività:	29-18				

S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA - ASL Città di Torino

Via Medail 16 – 10144 Torino

Responsabile del Procedimento

Arch. Remo Viberti



RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 7

Operatore economico pone i seguenti quesiti:

1) essendo un consorzio di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 chiediamo se è possibile partecipare in Costituendo R.T.I. con una ns. impresa consorziata

2) La copia dello Statuto deve essere autenticata o è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale?

RISPOSTA:

Sul primo quesito: La costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese tra un consorzio di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e un'impresa sua consorziata non si considera ammissibile.

Nel caso di consorzio di imprese artigiane (così come per il consorzio stabile) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal consorzio stesso e non dalle singole società consorziate che eseguiranno i lavori, mentre i requisiti di carattere morale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese che partecipano al consorzio stesso (in tal senso si veda il parere di precontenzioso ANAC n. 192 del 10/07/2008; e in materia di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro il parere di precontenzioso ANAC n. 205 del 18/12/2013).

E', pertanto, da ritenersi esclusa la possibilità che i consorzi di imprese artigiane (così come i consorzi stabili) concorrano in raggruppamento con un proprio consorziato, atteso che ciò determinerebbe la possibile somma delle qualificazioni del consorzio stabile con quelle del consorziato che, proprio in ragione del vincolo intercorrente tra i medesimi, sono già ricomprese in quelle del consorzio (Determinazione ANAC n.18/2003 del 29/10/2003).

Sul secondo quesito: Il disciplinare di gara (pagina 40) prevede che per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane occorre produrre: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

7D-03-C3-1F-53-60-9C-C1-DC-34-43-B0-2E-BC-E3-76-E5-46-B8-F3

CAdES 1 di 1 del 30/07/2018 11:27:48

Soggetto: REMO VIBERTI VBRME57S08L219R

Validità certificato dal 21/11/2016 16:19:42 al 26/11/2019 00:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 2C9C 48


